

## REGOLAMENTO (CEE) N. 215/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3367/88<sup>(4)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che l'importo della riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2237/88 del Consiglio<sup>(5)</sup> a 443 000 t per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989; che occorre provvedere alla ripartizione di questa riserva per il periodo interessato; che, data la situazione degli Stati membri, occorre mantenere invariati per il quinto periodo i quantitativi assegnati al momento della ripartizione della riserva comunitaria per il periodo precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1546/88, la frase introduttiva del secondo comma è sostituita dal testo seguente:

« Per ciascuno dei due periodi che vanno rispettivamente dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 e dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita nel modo seguente: ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

(3) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.

(4) GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 49.

(5) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 39.